

Comune di Graffignano
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
E DEGLI INCARICHI LEGALI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16.02.2011

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, disciplina la gestione del contenzioso dell'ente, giudiziale e stragiudiziale, le modalità di conferimento degli incarichi legali ed i termini della rappresentanza processuale, nonché, al fine di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse di bilancio destinate alla difesa, la rappresentanza in giudizio dell'Ente.
2. Il presente regolamento trova applicazione relativamente alle consulenze ed agli incarichi legali conferiti per la difesa e rappresentanza del Comune in cause civili, penali ed amministrative.

Art. 2 – Ruolo e funzioni dell'Area Amministrativa in materia di consulenza legale e contenzioso.

1. L'Area Amministrativa, intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente; .
2. L'Ufficio legale è preposto alle seguenti funzioni:
 - L'istruttoria dei procedimenti giudiziari attraverso l'esame degli atti, la verifica delle situazioni di fatto e di diritto lamentate dalle controparti; la redazione degli atti necessari per il conferimento degli incarichi legali, l'acquisizione preventiva dei progetti di parcella nel numero minimo di due per ogni incarico da conferire, i rapporti con i legali, la liquidazione delle spettanze professionali, gli impegni di spesa sul bilancio annuale e pluriennale ed il monitoraggio dell'andamento dei giudizi e di eventuali scostamenti delle previsioni di spesa;
 - la gestione delle denunce di sinistro e dei rapporti con la Compagnia Assicuratrice dell'Ente ;
 - l'assistenza legale ordinaria agli uffici, ove richiesta dal Segretario Generale e dai responsabili delle aree;

- la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e la redazione di tutti gli atti necessari per l'assunzione degli oneri di difesa in favore di dipendenti ed amministratori;
- la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio del contenzioso dell'Ente, anche con il ricorso a strumenti e supporti informatici;
- l'aggiornamento annuale dell'Albo dei legali di fiducia;
- gli ulteriori compiti relativamente a problematiche di natura giuridico-amministrativa che richiedano approfondite e specifiche conoscenze normative.

Art. 3 – Rappresentanza in giudizio e conferimento degli incarichi legali

1. Salvo che lo Statuto non disponga diversamente, la rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco, o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vicesindaco.
2. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti intuitu personae dal Sindaco attraverso la sottoscrizione di procura alle liti, che deve essere preceduta da una conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale conferendo apposito incarico a legale esterno e di fiducia dell'amministrazione, previa acquisizione preventiva del progetto di parcella indicante la spesa presuntiva prevista per ogni grado del giudizio.
3. E' obbligo del professionista comunicare preventivamente all'ente qualsiasi scostamento in aumento o in diminuzione che si verifichi nel corso dell'incarico rispetto al progetto di parcella presentato.
4. E' facoltà dell'ente, nel caso di aumenti di parcella ritenuti non giustificati, rispetto all'andamento del giudizio, revocare l'incarico conferito, provvedendo al pagamento delle attività espletate fino alla revoca.
5. Stante l'esclusività della rappresentanza processuale in capo al Sindaco, la sottoscrizione della procura alle liti da parte di questi perfeziona in sé la volontà dell'Ente di intentare un giudizio o di costituirsi in una controversia pendente, senza necessità di atti presupposti.
6. A fronte della discrezionalità e fiduciarietà dell'incarico, in sede di eventuale gravame, la Giunta Comunale non è in alcun modo vincolata all'esito del giudizio di primo grado ai fini del conferimento dell'incarico di patrocinio, salvo che trattasi di appello o impugnativa in via incidentale, nel

qual caso viene mantenuto l'incarico conferito al professionista in relazione al giudizio principale.

7. Il conferimento di incarico a legale esterno viene comunicato con nota del responsabile dell'Ufficio legale, con allegato il presente regolamento.
8. L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista in calce alla comunicazione di incarico, che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle clausole previste nel presente regolamento.
9. L'accettazione dell'incarico comporta automatica rinuncia, per il professionista incaricato, ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Graffignano, o incarichi, anche di altra natura, che si pongano comunque in contrasto con gli interessi dell'Ente.

Art. 4 - Istituzione Albo Professionisti legali.

1. Viene istituito l'Albo dei professionisti legali esercenti l'attività di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dinanzi a tutte le magistrature, il cui accesso verrà regolamentato attraverso apposito avviso pubblico, demandato al responsabile dell'Area amministrativa.

Art. 5 - Rapporti tra l'Ufficio legale e gli Uffici comunali.

1. Tutti gli uffici del Comune, per il tramite dell'Ufficio legale, hanno cura di evadere, nei tempi richiesti dalle esigenze difensive e dalla natura della controversia, ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Ufficio, per l'istruttoria delle pratiche.
2. I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto l'Ufficio legale su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto nonché sul calendario ed esito di ciascuna udienza.
3. All'Ufficio legale è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da mettere lo stesso in condizione di conoscere e valutare il generale interesse del Comune.
4. Tutte le strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Ufficio legale le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari

per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

Art. 6 – Erogazione delle spese e dei compensi professionali ai legali esterni

1. Il compenso da corrisponderci al professionista esterno, comprensivo delle spese, viene indicato nell'importo al momento del conferimento dell'incarico dalla Giunta Comunale o dal Sindaco, negli atti di cui all'art. 3 c. 2, tenendo conto dell'esperienza professionale dell'incaricato e della complessità della controversia entro i seguenti limiti minimi e massimi di spesa, relativi a ciascun grado di giudizio:

tipologia del giudizio	Importo minimo compenso (esclusi oneri)	Importo massimo compenso (esclusi oneri)
Cause di valore fino a 10.000 euro	800,00	2500,00
Cause di valore compreso tra 10.001 e 50.000 euro	1000,00	3500,00
Cause di valore compreso tra 50.001 e 100.000 euro	1200,00	4000,00
Cause di valore compreso tra 100.001 e 200.000 euro	1500,00	4500,00
Cause di valore compreso tra 200.001 e 300.000 euro	1800,00	5000,00
Cause di valore compreso tra 301.000 e 400.000 euro	2000,00	5500,00
Cause di valore compreso tra 401.000 e 500.000 euro	2200,00	6000,00
Cause di valore compreso tra 501.000 e 600.000 euro	2500,00	6500,00
Cause di valore compreso tra 601.000 e 700.000 euro	2800,00	7000,00
Cause di valore compreso tra 701.000 e 800.000 euro	3000,00	7500,00
Cause di valore compreso tra 801.000 e 900.000 euro	3200,00	8000,00
Cause di valore compreso tra 901.000 e 1.000.000 euro	3500,00	9000,00
Cause di valore superiore a 1.000.001 euro	3800,00	10.000,00
Cause di valore indeterminabile	1000,00	10.000,00
Cause penali di cui al successivo art. 6	1000,00	9.000,00
Cause innanzi alle magistrature superiori (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione)		Gli importi minimi e massimi sopra riportati sono incrementati del 15%

2. Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso viene computato in maniera unica ed omnicomprensiva, in misura corrispondente alla tabella di cui al comma 1 con un incremento del 25% degli importi minimi e massimi ivi indicati.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, al professionista è riconosciuto un anticipo sulle spese e competenze di lite pari al 30% del totale del compenso stabilito, fatte salve le disponibilità di bilancio.
4. All'esito di ciascun grado del giudizio, il responsabile di area competente, provvede a liquidare il saldo della fattura presentata.
5. I limiti tariffari di cui al comma 1 si applicano altresì alle controversie di natura stragiudiziale.
6. in caso di mancato rispetto dei limiti tariffari di cui ai commi precedenti, il professionista viene invitato a formulare una nuova parcella senza addebito del ritardo all'Ente. Le liquidazioni avvengono in ogni caso previa presentazione di fattura.

Art. 7 - Pluralità di difensori

1. Per controversie civili o amministrative di particolare complessità e che comportino rischi rilevanti per l'Ente, può essere conferito incarico congiunto e/o disgiunto sino ad un massimo di due difensori, nei modi e con le forme riportati negli articoli precedenti.
2. In tal caso i compensi per la difesa, di cui all'art. 5 comma 1, sono complessivamente incrementati del 20%.
3. All'atto dell'assunzione degli oneri di difesa, di cui all'art. 6, nel caso di nomina di una pluralità di difensori da parte del dipendente o amministratore, il Comune assume i soli oneri corrispondenti alle spettanze di un singolo legale ed entro i limiti di cui all'art. 5 comma 1.

Art. 8 - Revoca degli incarichi

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento,

con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico, con semplice comunicazione scritta del responsabile del servizio amministrativo .

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

Art. 9 – Disposizioni di attuazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

3. Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intende disciplinato ai sensi delle leggi vigenti.